

DAMIANO ADRIANI

Dottore Commercialista

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n 34/10		AGGIORNAMENTO 01.06.2010	PAGINA 1/4
OGGETTO DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE GIURIDICHE PER L'ANNO 2009 (MOD. UNICO 2010 SOCIETÀ DI CAPITALI)		CLASSIFICAZIONE DT -UNICO 2010/SC	
RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 8 DPR 29.09.1973 N. 602; ARTT. 1-2-3-4 DPR 22.07.1998 N. 322; ART. 1-2-3-17 DPR 7.12.2001 N. 435, -PROVV. A.E. DELL' 1.2.2010		COLLEGAMENTI CIRCOLARE N. 30/09	
ALLEGATI		REFERENTE STUDIO dott. Walter ANGIONE	

Le società di capitali, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio 2009, al fine di determinare il reddito d'impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi sul Modello Unico 2010 approvato dall'Agenzia delle Entrate per le società di capitali e gli enti commerciali, contenente i quadri per dichiarare i redditi relativi al periodo d'imposta 2009, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata, sia quando non ricorra tale obbligo.

Si precisa che, a seguito delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008, la dichiarazione IRAP, già a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (2008 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Pertanto la dichiarazione unificata conterrà esclusivamente la dichiarazione IVA e la dichiarazione dei Redditi.

DICHIARAZIONE UNIFICATA

Sono obbligati alla presentazione del Mod. Unico 2010 SC i contribuenti:

✓ *Con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.*

Sono considerati periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare:

- gli esercizi di durata pari a 12 mesi, con inizio al 1° gennaio e termine al 31 dicembre;
- gli esercizi di durata inferiore a 12 mesi, a condizione che gli stessi terminino il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2009 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2009).

✓ *Con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.*

Sono, invece, considerati periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare:

- quelli di durata superiore a 12 mesi,
- quelli cd. a cavallo di due anni solari;
- quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2009.

I contribuenti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, non possono presentare la dichiarazione in forma unificata.

✓ *Obbligati alla presentazione delle seguenti dichiarazioni:*

- dei redditi;
- dell'IVA.

I contribuenti per i quali non ricorrono le condizioni previste per la presentazione unificata dovranno presentare le varie dichiarazioni (redditi, IVA) in forma autonoma.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Tutti i soggetti IRES devono presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica. Sono soggetti IRES:

- le S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., le società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR);
- gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali art. 73, comma 1, lett. b) del TUIR), residenti nel territorio dello Stato;

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n 34/10

AGGIORNAMENTO	PAGINA
01.06.2010	2/4

- società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

La dichiarazione in via telematica può essere trasmessa o direttamente dallo stesso contribuente, mediante Entratel o Internet, ovvero avvalendosi di intermediari abilitati (Dottore Commercialista).

La dichiarazione trasmessa per via telematica, direttamente o tramite incaricati, si considera presentata nel giorno di ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione continua ad essere costituita dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta l'avvenuto ricevimento della dichiarazione trasmessa in via telematica.

L'intermediario abilitato è tenuto a:

- ❖ rilasciare al contribuente, contestualmente al ricevimento della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno, datato e sottoscritto, a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; l'impegno può essere rilasciato in forma libera; tuttavia, dovrà essere successivamente compilato anche il riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- ❖ rilasciare al contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento;
- ❖ conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporto informatico, per il periodo previsto dall'art. 43 del DPR n. 600/73, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico viene trasmessa telematicamente da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utente che ha effettuato l'invio, entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della dichiarazione.

Tale attestazione, consultabile attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, resta disponibile per 30 giorni, dopodiché la stessa può essere richiesta dal sostituto d'imposta o dall'intermediario ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, senza limiti di tempo.

Per effetto delle nuove disposizioni, la suddetta attestazione costituisce, per il contribuente, la prova della presentazione della dichiarazione.

L'utilizzo di una modalità non ammessa per la presentazione della dichiarazione (es. consegna in banca o in posta invece che tramite trasmissione telematica) comporta la nullità della stessa.

CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007

Nei quadri dei redditi di impresa e di esercizio arti e professioni va indicato il codice attività dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume dei ricavi) desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

I versamenti delle imposte a saldo risultanti dalla dichiarazione devono essere effettuati entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (**16 giugno 2010**).

Inoltre, a tutti i soggetti è consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi (**16 luglio 2010**).

I modelli di dichiarazione dovranno essere compilati con gli importi arrotondati all'unità di euro: per difetto, se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi e per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi. Se invece l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (es. acconti, rateazioni), prima di essere versato, si applica la regola dell'arrotondamento al centesimo di euro).

I versamenti degli acconti si effettuano in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi € 257,50.

La misura dell'acconto da versare, per il periodo d'imposta 2010, è determinata nella misura del 100 per cento. Ne consegue che il contribuente dovrà versare:

DAMIANO ADRIANI
Dottore Commercialista

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n 34/10

AGGIORNAMENTO	PAGINA
01.06.2010	3/4

- ♦ Il 40% del 100% entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione (16 giugno 2010),
- ♦ Il 60% del 100% entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (16 novembre 2010).

Tutti i contribuenti devono effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRES, IRAP, imposte sostitutive, IVA) utilizzando la delega unica Mod F24 esclusivamente per via telematica utilizzando i seguenti codici tributo:

IRES		IRAP	
Codice tributo 2003	SALDO IRES 2009	Codice tributo 3800	SALDO IRAP 2009
Codice tributo 2001	ACCONTO PRIMA RATA IRES 2010	Codice tributo 3812	ACCONTO PRIMA RATA IRAP 2010
Codice tributo 2002	ACCONTO SECONDA RATA IRES 2010- O ACCONTO UNICA SOLUZIONE	Codice tributo 3813	ACCONTO SECONDA RATA IRAP 2010 - O ACCONTO UNICA SOLUZIONE

Anche quest'anno è prevista la facoltà di rateizzare i versamenti a titolo di saldo e di acconto di tutte le imposte. Sono esclusi dalla rateizzazione soltanto gli importi da versare a titolo di acconto IRES, o IRAP, ovvero a titolo di acconto IVA da versare rispettivamente nei mesi di novembre e dicembre.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 3,96% annuo, pari allo 0,33% mensile, che devono essere versati insieme alle imposte, ma con apposito codice tributo.

Nella tabella che segue sono indicati gli interessi che devono essere corrisposti nell'ipotesi di versamento effettuato in modo rateale, con la distinzione tra i soggetti che versano entro il 16.06.2010 senza maggiorazione e quelli che versano dopo tale data, ma non oltre il 16.07.2010, con la maggiorazione dello 0,40%.

1° RATA ENTRO IL 16 GIUGNO 2010			1° RATA ENTRO IL 16 LUGLIO 2010 (con maggiorazione dello 0,40 %)		
RATA	SCADENZA	INTERESSI (%)	RATA	SCADENZA	INTERESSI (%)
1	16 giugno 2010	0,00			
2	16 luglio 2010	0,33	1	16 luglio 2010	0,00
3	16 agosto 2010	0,66	2	16 agosto 2010	0,33
4	16 settembre 2010	0,99	3	16 settembre 2010	0,66
5	16 ottobre 2010	1,32	4	16 ottobre 2010	0,99
6	16 novembre 2010	1,65	5	16 novembre 2010	1,32

È importante ricordare che, se il versamento della prima rata è eseguito dal 16 giugno al 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40% per mese sull'intero debito da rateizzare al netto delle eventuali compensazioni, l'importo di ciascuna rata su cui calcolare gli interessi è costituito dal debito, comprensivo della maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese diviso per il numero di rate scelto.

Inoltre, si precisa che qualora l'importo della singola rata risulti con cifre dopo la virgola, il relativo versamento deve essere effettuato con l'arrotondamento al centesimo di euro.

COMPENSAZIONI

Il limite massimo dei crediti di imposta compensabili con altri tributi o contributi o rimborsabili, è pari ad € 516.456,90.- per ciascun anno solare.

Questo limite vale soltanto per le compensazioni cosiddette "orizzontali", cioè imposta da imposta (ad esempio compensazione di un credito IRES con un debito IRAP) e non per quelle verticali, cioè nell'ambito della stessa imposta (ad esempio compensazioni di debiti IVA con crediti IVA).

Se l'importo dei crediti d'imposta spettanti è superiore a tale soglia, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso nei modi ordinari o riportata a nuovo ed eventualmente utilizzata in compensazione nell'anno solare successivo.

I crediti risultanti dal modello Unico 2010 (eccezion fatta per i crediti IVA che possono essere utilizzati solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge) possono essere così utilizzati in compensazione già a partire dal mese di gennaio, a condizione che gli stessi siano effettivamente spettanti in base alla dichiarazione.

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n 34/10

AGGIORNAMENTO	PAGINA
01.06.2010	4/4

Si ricorda che il D.L. n. 78/2009, con riferimento alla compensazione del credito IVA, ha disposto che:

- Per l'utilizzo di importi superiori ad € 10.000,00.- è necessario presentare preventivamente la dichiarazione IVA (ovvero il modello IVA TR per i crediti trimestrali);
- Per l'utilizzo di importi superiori ad € 15.000,00.- alla dichiarazione IVA da presentare preventivamente deve essere apposto il visto di conformità.

La compensazione viene indicata nel Mod. F24; di conseguenza, i contribuenti sono tenuti a presentare il Mod. F24 entro il termine di scadenza del pagamento anche se, per effetto delle compensazioni operate tra tributi e contributi diversi, il saldo finale risulti uguale a zero.

DICHIARAZIONE CORRETTIVA

Si definisce dichiarazione "**correttiva nei termini**" quella presentata entro il termine di scadenza, per rettificare o integrare una dichiarazione già presentata. La dichiarazione correttiva, completa di tutte le sue parti, sostituisce completamente quella originaria e non comporta l'applicazione di sanzioni. A tali fini, deve essere barrata la casella "correttiva nei termini" nel frontespizio della dichiarazione.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa, presentando una nuova dichiarazione, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa, barrando la casella "dichiarazione integrativa".

Al riguardo bisogna fare una distinzione:

1. **dichiarazione integrativa a favore dell'Erario.** In questa ipotesi se la dichiarazione è presentata oltre gli ordinari termini di scadenza, ma non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione prevista per l'infedeltà della dichiarazione originaria è ridotta ad 1/5, se il contribuente si avvale della ravvedimento operoso (ferme restando le sanzioni previste per l'eventuale omesso o tardivo versamento di imposte).

Se la dichiarazione viene presentata oltre il termine di cui sopra, non si renderà applicabile alcuna riduzione di sanzioni a titolo di ravvedimento. In ogni caso, se la dichiarazione viene presentata non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, possono essere corretti eventuali errori od omissioni.

2. **dichiarazione integrativa a favore del contribuente.** In questa ipotesi se la dichiarazione è presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, non si rendono applicabili sanzioni e il contribuente ha diritto all'eventuale credito che risulta dalla dichiarazione integrativa stessa. Inoltre è previsto che tale eventuale credito possa essere utilizzato in compensazione. Se la dichiarazione viene presentata oltre il termine di cui sopra ma non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, si renderanno applicabili le sanzioni. Tuttavia, l'eventuale maggior credito risultante dalla predetta dichiarazione integrativa è riconosciuto in capo al contribuente, pur non potendo questi utilizzarlo in compensazione.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Al fine di poter fornire compiutamente l'assistenza tributaria per la predisposizione della dichiarazione in oggetto, tenuto conto delle esigenze organizzative interne, i clienti sono invitati a trasmettere allo studio, entro il **4 giugno 2010**, l'eventuale documentazione necessaria ancora in vostro possesso.

Restando a disposizione per ulteriori delucidazioni in merito, porgo cordiali saluti.

Dott. Damiano ADRIANI